

PROCEDURA PROCESSO GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Approvato dall'Amministratore Unico in data 14.12.2023

Indice

1. Principi generali	3
2. Scopo ed obiettivi	3
3. Destinatari	3
4. Definizioni	4
5. Ruoli e Responsabilità	4
6. Modalità operative di gestione delle segnalazioni	5
6.1 Canali interni di segnalazione	5
6.1.1 Oggetto della segnalazione	5
6.1.2 Forma e contenuto minimo della segnalazione.....	7
6.1.3 Gestione delle segnalazioni	7
6.1.4 Segnalazione che riguardano il vertice aziendale	9
6.1.5 Salvaguardia di colui che effettua la segnalazione.....	9
6.1.6 Tutele del Segnalante	10
6.1.7 Trattamento dei dati personali	10
6.2 Canali esterni di segnalazione	11
7. Archiviazione documentale	11
8. Sistema disciplinare	11

1. Principi generali

In ottemperanza al Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (nel seguito anche il "Decreto"), e norme collegate in tema di responsabilità amministrativa degli enti, One Out S.r.l. (nel seguito anche la "Società") ha predisposto il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (nel seguito anche il "Modello").

In tale contesto, alla luce del D.lgs. 24/2023¹ la Società si impegna ad incentivare e proteggere, chi, nell'ambito del contesto lavorativo, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità, rilevante ai fini del D. Lgs. N. 231/2001 e/o di normative UE specificatamente previste dal D.Lgs. 24/2023, nonché del Codice Etico, decide di farne segnalazione (c.d. Segnalante o "Whistleblower").

2. Scopo ed obiettivi

Il presente processo regola il flusso di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni trasmesse dai dipendenti, dai collaboratori o da altri soggetti terzi, così come definiti nel seguito (par "3. Destinatari") integrando il contenuto del Modello e del Codice Etico con riferimento sia alle modalità con cui i soggetti possono inoltrare le loro Segnalazioni sia alla gestione da parte della Società attraverso le figure preposte.

3. Destinatari

Sono legittimate a sottomettere segnalazioni negli ambiti definiti in seguito (par. "6. Modalità operative di gestione delle segnalazioni") tutte le persone che operano nel contesto lavorativo della Società, in qualità di:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato
- lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Tali soggetti, nel seguito "Segnalanti", non possono subire alcun atto di ritorsione².

¹ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

² Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di dubbi sull'interpretazione e applicazione, dovrà essere contattato il Compliance Officer della Società che fornirà il necessario supporto.

4. Definizioni

- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Per il dettaglio dei Segnalanti, si faccia riferimento a quanto indicato nel par. "3. Destinatari".
- **Segnalazione di violazione 231:** Denuncia di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello.
- **Segnalazione di violazione delle norme dell'UE:** così come definito dal D.lgs. 24/2023, le segnalazioni in tale ambito possono avere ad oggetto:
 - a) *"illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
 - b) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*
 - c) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società".*
- **Segnalazione di violazione del Codice Etico:** Denuncia di comportamenti e fatti non in linea con i principi del Codice Etico.
- **Segnalazione "altre materie",** quando attiene ad altre materie (ad es. reclami per prodotti non conformi, etc) diversi da violazioni 231, Codice Etico e violazioni delle norme dell'UE.
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC):** riceve e gestisce le segnalazioni derivanti dal canale di segnalazione esterno.

5. Ruoli e Responsabilità

Ruolo/Funzione/Settore	Principali Responsabilità
Segnalante	Ha l'obbligo di segnalare ogni notizia di cui venga in possesso relativa alla presunta violazione del D.lgs. 231/2001 del Modello della normativa UE e del Codice Etico e/o pratiche non in linea con linee guida, procedure e regolamenti.
Comitato Whistleblowing (Funzione Legale e Ufficio Personale)	<ul style="list-style-type: none">• È responsabile della corretta applicazione del presente processo;• È responsabile della corretta gestione della Segnalazione, in accordo con il presente processo.
Amministratore Unico	È coinvolto nelle attività di valutazione delle azioni disciplinari.

6. Modalità operative di gestione delle segnalazioni

6.1 Canali interni di segnalazione

Tutti i Segnalanti possono indirizzare le proprie segnalazioni:

- mediante la piattaforma esterna *Valore24 Whistleblowing*, disponibile sul sito web (LINK <https://www.incomitaly.com/whistleblowing/>)
- mediante mail: whistleblowing@incomitaly.com.

Attraverso tali canali, il Segnalante può anche richiedere un incontro diretto ai gestori della segnalazione.

Le segnalazioni sono gestite dal Comitato Whistleblowing (Funzione Legale e Ufficio Personale), così come nel seguito descritto (par. "6.1.3 Gestione delle segnalazioni").

Tali canali, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Qualsiasi soggetto che riceva erroneamente una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti provvede a trasmetterla entro sette giorni dal ricevimento al Comitato Whistleblowing, utilizzando criteri di massima riservatezza, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

6.1.1 Oggetto della segnalazione

I Segnalanti, così come definiti nell'apposito par. "3. Destinatari", devono segnalare tempestivamente:

- violazione delle norme dell'UE;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e/o del Modello adottati dalla Società, nonché con le linee guida, procedure e regolamenti;
- condotte illecite rilevanti ai sensi dei reati-presupposto contenuti all'interno del D.Lgs. 231/2001 fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Possibili segnalazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono rappresentate di seguito:

Violazione di norme e regolamenti aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni di Codice Etico, Modello, politiche, linee guida, regolamenti aziendali. • Gravi irregolarità commesse a seguito di violazione di processi e documenti aziendali indicanti le modalità operative da seguire.
Falsificazione documenti	Falsificazione, alterazione di informazioni o dati nei libri societari, nei report, nei moduli o in altri documenti utilizzati internamente o verso l'esterno.
Occultamento o alterazione informazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Occultamento o alterazione di informazioni rilevanti verso il management, le Pubbliche Autorità e gli Organi di controllo interni o esterni all'azienda • Dichiarazione intenzionalmente non corretta di dati o informazioni significative a fornitori, clienti, verificatori o altre terze parti.
Conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri; • Improprio uso della posizione in Azienda, o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro, nei rapporti con fornitori, clienti, o altre terze parti per perseguire interessi personali propri o di un terzo con cui sussiste un rapporto di parentela o vincoli di altro genere; • Accettazione denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o che intendono entrare in rapporti di affari con la Società.

Le Segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o notizie riferite da terzi o che non abbiano elementi di fatto circostanziati, o documenti univoci a supporto degli stessi né contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro. Tuttavia, non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento e/o dell'autore dello stesso, essendo sufficiente invece che, in base a una ragionevole convinzione e in buona fede, lo ritenga altamente probabile.

Segnalazioni vietate

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie e calunniose;
- l'invio di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale/professionale del Soggetto Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato.

Sede legale e amministrativa: Via Roma, 47 - 51018 Pieve a Nievole (PT)

Cap. Sociale € 10.000,00 i.v. R.E.A.Pistoia n.176736

CF e PI 01756550479

Tel. +39 0572 7771 Fax +39 0572 777442

PEC : oneout@legalmail.it - Codice Identificativo : ISHDUAE

Verranno comminate azioni disciplinari a chiunque presenti segnalazioni di questo tipo. Inoltre, potrà essere sanzionato il Segnalante che ha effettuato la Segnalazione con dolo o colpa grave, qualora la Segnalazione si rilevi infondata.

Si precisa inoltre che, in caso di segnalazioni, così come descritte al presente paragrafo, la riservatezza dell'identità del Segnalante potrebbe non essere garantita in forza di Legge, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante.

Inoltre, la riservatezza del Segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale e/o civile del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di Organi di Controllo originatisi a seguito della Segnalazione stessa.

6.1.2 Forma e contenuto minimo della segnalazione

Al fine di consentire un proficuo utilizzo della Segnalazione questa dovrebbe contenere i seguenti elementi essenziali:

- **Segnalante:** la Segnalazione può contenere i riferimenti identificativi del soggetto autore della Segnalazione;
- **Oggetto:** una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo, etc.).
- **Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento illecito.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Il Segnalante potrà inoltre fornire eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione

6.1.3 Gestione delle segnalazioni

Il Segnalante, pur nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza, sarà informato in merito all'esito della Segnalazione effettuata ed eventualmente delle relative azioni intraprese. In particolare, è cura del Comitato Whistleblowing, in linea con quanto nel seguito descritto:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

È cura del Comitato Whistleblowing mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere, se necessario, integrazioni e/o maggiori informazioni riguardo la segnalazione stessa.

In particolare, ciascuna segnalazione sarà oggetto di un'attività di istruttoria composta dalle seguenti fasi:

1. Classificazione delle segnalazioni

Sede legale e amministrativa: Via Roma, 47 - 51018 Pieve a Nievole (PT)

Cap. Sociale € 10.000,00 i.v. R.E.A.Pistoia n.176736

CF e PI 01756550479

Tel. +39 0572 7771 Fax +39 0572 777442

PEC : oneout@legalmail.it - Codice Identificativo : ISHDUAE

2. Accertamento
3. Azioni correttive
4. Reporting

Classificazione delle segnalazioni

Alla ricezione di una Segnalazione il Comitato Whistleblowing provvede a esaminare le Segnalazioni, valutando innanzitutto la verificabilità della Segnalazione stessa.

Una Segnalazione è verificabile quando è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell'accertamento della fondatezza della Segnalazione stessa.

Qualora la Segnalazione non fosse verificabile, si valuta se è manifestamente calunniosa, ovvero rientrante comunque tra le tipologie riportate al par. "Segnalazioni vietate", senza che il contenuto possa in nessun modo avere risvolti su tematiche riguardanti il Modello 231, il Codice Etico, le normative UE o altre materie attinenti alla Società (es. notizie sulla sfera privata del soggetto segnalato).

Se la Segnalazione viene considerata manifestamente calunniosa, il Comitato Whistleblowing inoltra il contenuto della stessa, mantenendo la riservatezza sull'identità del Segnalante, all'Amministratore Unico che deciderà nel merito.

Qualora la Segnalazione non fosse verificabile, né manifestamente calunniosa, il Comitato Whistleblowing procede all'archiviazione.

Nei casi di Segnalazione verificabile, il Comitato Whistleblowing procede con la classificazione della stessa. Si distinguono i seguenti tipi di Segnalazione:

- **Segnalazione di violazione 231**, quando attiene a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello.
- **Segnalazione di violazione del Codice Etico**, quando attiene a comportamenti e fatti non in linea con i principi del Codice Etico.
- **Segnalazione di violazione delle norme dell'UE**, quando attiene a illeciti, atti od omissioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come definiti dal D.lgs. 24/2023).
- **Segnalazione "altre materie"**, quando attiene ad altre materie (ad es. reclami per prodotti non funzionanti, etc).
- **Segnalazione non procedibile**, qualora sia
 - palesemente infondate e/o
 - contenenti fatti e circostanze già oggetto in passato di specifiche attività di accertamento e già archiviate.

In caso di Segnalazione non procedibile, il Comitato Whistleblowing archivia la Segnalazione.

In caso di Segnalazione "altre materie", il Comitato Whistleblowing inoltra il contenuto della stessa, mantenendo la riservatezza sull'identità del Segnalante, alla Funzione aziendale competente che deciderà nel merito.

In caso di Segnalazione di violazione delle norme dell'UE, il Comitato Whistleblowing procede come indicato ai paragrafi successivi.

Accertamento

La fase di accertamento si concretizza nell'effettuazione di verifiche mirate che consentano di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza e significatività dei fatti segnalati.

ONE OUT S.R.L.

Classificata la Segnalazione, il Comitato Whistleblowing provvede ad accertarne la fondatezza, avvalendosi, se necessario, dell'ausilio di figure di supporto interne alla Società, delle Funzioni aziendali individuate in base all'oggetto della Segnalazione e/o di consulenti esterni.

- Se la Segnalazione risulta non fondata ma calunniosa, ossia rientrante tra le "segnalazioni vietate", il Comitato Whistleblowing inoltra il contenuto della stessa, mantenendo la riservatezza sull'identità del Segnalante, all'Amministratore Unico, affinché questi possa valutare l'avvio di un provvedimento disciplinare.
- Se la Segnalazione risulta non fondata, il Comitato Whistleblowing procede all'archiviazione.

Qualora, invece, la Segnalazione dovesse risultare fondata, il Comitato Whistleblowing provvede a valutarne la significatività, avviando, se necessario, ulteriori attività di verifica. Le informazioni raccolte nel corso della verifica devono essere gestite con la dovuta discrezione e la circolazione delle stesse deve essere circoscritta ai soggetti facenti parte del gruppo di verifica.

- Se la Segnalazione, al termine delle verifiche, non dovesse risultare significativa, il Comitato Whistleblowing procede all'archiviazione.
- Se la Segnalazione è significativa, il Comitato Whistleblowing effettua ulteriori attività di vigilanza, anche integrando il proprio Programma delle Attività, con il supporto delle funzioni aziendali competenti.

Azioni correttive

Qualora dalle fasi precedenti emerga la necessità di promuovere azioni correttive sull'efficacia dei controlli interni, è responsabilità del management delle Funzioni nella quale si è verificata la criticità implementare le azioni di miglioramento necessarie a prevenire il ripetersi della problematica.

il Comitato Whistleblowing ne monitora, nell'ambito della propria attività, il relativo stato di attuazione, attraverso le attività di vigilanza/verifica che sono loro attribuite.

Reporting

In relazione, alla Segnalazione di violazione delle norme dell'UE, la Funzione Legale relaziona circa l'esito delle verifiche effettuate, delle eventuali carenze del sistema di controllo interno e delle azioni di miglioramento definite dall'Amministratore Unico, durante la prima riunione utile.

6.1.4 Segnalazione che riguardano il vertice aziendale

Qualora la Segnalazione riguardi soggetti apicali, il Comitato Whistleblowing provvede a informare l'Amministratore Unico di One Out S.r.l.

6.1.5 Salvaguardia di colui che effettua la segnalazione

In accordo con quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023, il Comitato Whistleblowing garantisce la massima riservatezza nei confronti del Segnalante, proteggendone l'identità.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Sede legale e amministrativa: Via Roma, 47 - 51018 Pieve a Nievole (PT)

Cap. Sociale € 10.000,00 i.v. R.E.A.Pistoia n.176736

CF e PI 01756550479

Tel. +39 0572 7771 Fax +39 0572 777442

PEC : oneout@legalmail.it - Codice Identificativo : ISHDUAE

È, inoltre, tutelata l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

6.1.6 Tutele del Segnalante

La Società agisce in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

La Società ha previsto specifiche misure a tutela del Segnalante³, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione.

Tali garanzie consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni per le segnalazioni effettuate posto in capo al datore di lavoro, e dall'altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

In particolare, a tutela del segnalante, sono sanzionabili disciplinarmente:

- i comportamenti ritorsivi così come definiti al par. "4. Definizione";
- le condotte idonee ad ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione o inefficiente gestione del canale di segnalazione interno.

Inoltre, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante che possa provocare allo stesso un "danno ingiusto".

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura ritorsiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione.

6.1.7 Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e alle normative nazionali in vigore.

In particolare,

- il Soggetto Segnalante riceverà, al momento dell'invio tramite mail della Segnalazione, un'informativa automatica che specifichi, tra l'altro, le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati personali, le figure/uffici ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della Segnalazione e i diritti del Segnalante, con riferimento ai propri dati personali trattati;
- il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing, possono essere limitati per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante.

³ In forza di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 24/2023, è previsto un sistema di tutele a garanzia del segnalante e di altri soggetti:

i) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ii) ai colleghi di lavoro della persona segnalante e che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; iii) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sede legale e amministrativa: Via Roma, 47 - 51018 Pieve a Nievole (PT)

Cap. Sociale € 10.000,00 i.v. R.E.A. Pistoia n.176736

CF e PI 01756550479

Tel. +39 0572 7771 Fax +39 0572 777442

PEC : oneout@legalmail.it - Codice Identificativo : ISHDUAE

6.2 Canali esterni di segnalazione

Tutti i Segnalanti possono comunicare eventuali violazioni delle norme dell'UE anche attraverso il canale esterno, messo a disposizione dall'ANAC.

È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7. Archiviazione documentale

Le Segnalazioni e le relative informazioni sono conservate in un apposito database. L'accesso al database è consentito esclusivamente al Comitato Whistleblowing.

8. Sistema disciplinare

L'inosservanza dei principi e delle regole contenuti nel presente Processo rappresenta una violazione del Modello e comporta l'applicazione del sistema disciplinare adottato ai sensi della Parte Generale del Modello stesso.

Nel caso di segnalazioni non veritiere effettuate in mala fede e al solo scopo di gettare discredito su una o più persone, o su Funzioni aziendali, o che risultassero vessatorie nei confronti di altri dipendenti, l'autore delle predette segnalazioni potrà subire un'azione disciplinare come previsto dalle norme vigenti del Contratto Nazionale di Lavoro, del Diritto del Lavoro e in generale della legge vigente.

Non è prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che segnalassero in buona fede dei fatti che da successive verifiche risultassero infondati.